



CITTA' DI MASSAFRA
Provincia di Taranto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 16/2023

AL CONSIGLIO COMUNALE
PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaventitre, il giorno 23 del mese di Marzo, alle ore 09,10 si è riunito , previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Crocefisso Pedone, Componente;

Dott. Tommaso Paiano, Componente;

per esprimere parere sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 1101 del 22/03/2023 avente ad oggetto:

Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186-205, Legge nr. 197 del 29/12/2022.

Assente giustificato il dott. Miccolis Fernando.

Esaminata la Legge 29 dicembre 1997, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186 -205- la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; in particolare il comma 205 che stabilisce: "*Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale*".

Le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della Legge 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione.

L'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023.

L'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, stabilisce che : *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”*.

CONSIDERATO CHE:

- risultano pendenti avanti alle Corti di giustizia tributaria ed alla Corte di Cassazione alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per l' Ente , in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

L' Ente non si è avvalso della facoltà di dare applicazione agli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito all' accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali.

L' Ente intende ,però, avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge suindicata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Massafra.

Considerando che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:

- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- le modalità di perfezionamento della definizione agevolata;
- il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento.

L' Ente ritiene opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori.

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

Il Collegio esprime parere favorevole:

- All'applicazione dell'istituto della definizione agevolata, di cui ai commi da 186 a 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Massafra;
- All'approvazione del Regolamento comunale che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, riportato nella presente proposta di delibera e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Si raccomanda la trasmissione della deliberazione di approvazione ed del regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

La seduta viene tolta alle ore 11,25 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

L'Organo di Revisione

Dott. Crocefisso Pedone

Dott. Tommaso Paiano